

COMUNE DI LIPARI

“Eolie, Patrimonio dell’Umanità”
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI LIPARI

ALBO PRETORIO

RICEVUTO IL 28 MAG. 2020

N. CRON. 1972



Ord. n. 79 del 28/05/2020

OGGETTO: Ordinanza Contingibile e urgente ex art 50 del D. Lgs 267/2000. Ulteriori misure per l’attuazione dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario Nazionale” e in particolare, l’art. 32 che dispone “Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni” nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;
- Visto l’art. 117 del D. Lgss n. 112 del 31 marzo 1998;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto l’articolo 3, comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- Viste le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, nonché le note interpretative delle Ordinanze;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l’articolo 1 comma 1, secondo cui “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma, 2” nonché il successivo articolo 3, comma 1 che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario

verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso" di introdurre misure ulteriormente restrittive;

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Tenuto conto della vocazione turistica del territorio e della necessità di avviare una pur graduale e prudente ripresa delle attività commerciali nel rispetto dell'attuale quadro normativo e delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale per prevenire il diffondersi del contagio;
- Vista la Circolare del DRPC Sicilia n. 19 del 23 maggio 2020 a firma del Dirigente Generale Dott. Foti che consente ai Sindaci di disporre con proprie ordinanze l'apertura, in luoghi turistici, degli esercizi commerciali in giorni domenicali e festivi;

ORDINA

In via contingibile e urgente e per motivi di igiene, sicurezza e sanità pubblica:

- **È consentita, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali ad eccezione dei supermercati.**

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta, le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D.lgs. 25.03.2020 n.19 nonché le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Lipari.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La notifica alle Forze di Polizia presenti sull'isola ed alla Protezione Civile del Comune di Lipari.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell'art. 12 del cds.

